

“NORME TRANSITORIE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI TARTUFI DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTELLA”.

- ART. 1 -

1. La presente disciplina regola la raccolta dei tartufi nel territorio del Comune di Montella al fine di tutelare e valorizzare il prodotto ipogeo, conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di tartufi ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico e conservare l'equilibrio delle biocenosi indispensabili alla sopravvivenza degli ecosistemi dell'ambiente naturale.

2. Le norme di cui agli articoli seguenti sono emanate in via transitoria ed in applicazione dell'art. 13 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21 novembre 1992.

- ART. 2 -

1. Le specie di tartufo presenti nel territorio comunale sono le seguenti:

- Tuber mesentericum Vitt. o tartufo nero di Montella;
- Tuber aestivum Vitt. o scorzone;
- Tuber melanosporum Vitt. o tartufo nero pregiato.

- ART. 3 -

1. La raccolta dei tartufi è limitata ai soli giorni di lunedì e mercoledì.

2. Per i cittadini residenti la raccolta è ammessa anche nei restanti giorni della settimana, in riguardo alle consuetudini locali e agli usi civici.

- ART. 4 -

La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di massimo due cani a ciò addestrati ed a mani nude.

1. In particolari condizioni climatiche (ghiaccio, brina ...) lo scavo può essere eseguito con l'impiego dell'apposito attrezzo (vanghetto o zappetto), avente la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e deve essere limitato al punto in cui il cane abbia iniziato.

2. Le buche aperte per la raccolta devono essere, subito dopo l'estrazione del tartufo, riempite con lo stesso terreno dello scavo.

- ART. 5 -

E' in ogni caso vietato:

- a) effettuare la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
- b) raccogliere tartufi immaturi o avariati.

- ART. 6 -

1.La ricerca e la raccolta dei tartufi sia da parte dei cittadini residenti che dei non residenti è vincolata alla titolarità ed al possesso di apposito tesserino annuale personale, rilasciato dal Sindaco a mezzo del Corpo di Polizia Municipale;

2.Il rilascio del tesserino è subordinato, per i residenti, alla verifica dell'avvenuta denuncia dei cani posseduti ed addestrati alla ricerca dei tartufi e, per i non residenti, alla acquisizione della dichiarazione, resa dal richiedente sotto la propria personale responsabilità, che i cani sono regolarmente censiti all'anagrafe canina del Comune di residenza.

3.Il tesserino è rilasciato ai non residenti previo pagamento della somma di €180,76.

4.I residenti saranno tenuti al versamento della sola somma di € 10,33 pari al costo del tesserino e dell'istruttoria.

5.E' consentita, altresì, la raccolta dei tartufi per un mese previo ritiro dell'apposito tesserino mensile e previo pagamento della somma di € 77,47 per i non residenti e di € 5,16 per i residenti.

- ART. 7 -

1.La raccolta dei tartufi per un solo giorno, da parte di chi non sia munito di tesserino annuale, è consentito dietro pagamento di € 15,49 da parte dei non residenti e di € 2,58 da parte dei residenti.

2.I detti importi vanno versati con bollettino di c.c.p. a favore del Comune di Montella ovvero pagati presso il Comando dei VV.UU. o direttamente nelle mani degli Agenti o delle Guardie deputate al controllo del territorio che saranno tenuti a rilasciarne ricevuta.

- ART. 8 -

3.Sono incaricati dell'osservanza del presente disciplinare gli organi di polizia locale, gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, le guardie volontarie o agenti giurati designati dal Comune o che abbiano in corso con esso un rapporto convenzionale che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura , degli animali, del paesaggio e dell'ambiente naturale.

- ART. 9 -

1.Per la violazione delle disposizioni del presente disciplinare, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 ad € 516,46 oltre alla confisca del prodotto eventualmente raccolto.

- ART. 10 -

1.Le norme e le sanzioni stabilite dal presente disciplinare sono dettate in via transitoria e cesseranno di avere vigore all'atto della emanazione, da parte della

Regione Campania, della legge regionale di cui all'art. 1 della legge 26 dicembre 1985, n. 752.

2. Restano in ogni caso valide le disposizioni contenute nel Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21 novembre 1992.

(Norme approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 19 maggio 2000)